



# **Comune di Ozzano dell'Emilia**

Provincia di Bologna

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 241 del 22.12.1994, modificato con deliberazione C.C. n. 32 del 23.2.1995, *C.C. n. 24 del 22.3.2001*, *C.C. n. 128 del 19.12.2001*, *C.C. n. 28 del 20.3.2003* e *C.C. n. 66 del 26.11.2009*

# INDICE

Art.1 Definizione del regime di privativa	Art.22 Finanziamento agevolazioni speciali
Art.2 Istituzione della tassa	Art.23 Destinazione promiscua
Art.3 Tassa giornaliera di smaltimento	Art.24 Denunce
Art.4 Oggetto	Art.25 Variazioni e cessazioni
Art.5 Limiti di applicazione territoriale	Art.26 Funzionario responsabile
Art.6 Zone non servite	Art.27 Controlli delle denunce
Art.7 Soggetti passivi	Art.28 Accesso agli immobili
Art.8 Solidarietà	Art.29 Presunzione semplice
Art.9 Superficie tassabile	Art.30 Accertamento
Art.10 Locali tassabili e loro pertinenze	Art.31 Ruoli
Art.11 Aree tassabili	Art.32 Contenzioso
Art.12 Distributori di carburante	Art.33 Rimborsi
Art.13 Parti comuni del condominio	Art.34 Sanzioni ed interessi
Art.14 Multi proprietà e centri commerciali	Art.35 Sanzioni amministrative
Art.15 Locali ed aree intassabili	Art.36 Classificazione dei locali e delle aree tassabili
Art.16 Esenzioni	<i>Art.36/bis Gettito complessivo e commisurazione della tassa - Tariffe</i>
Art.17 Condizioni per l'esenzione	<i>Art. 36/ter Classificazione dei locali e delle aree tassabili dall'1.1.2002</i>
Art.18 Riduzioni	<i>ART.36/quarter Quantificazione delle tariffe unitarie</i>
Art.19 Riduzioni della tassa per motivi di servizio	Art.37 Entrata in vigore
<i>Art. 19/bis Utenze domestiche dall'1.1.2002 - Numero di persone occupanti i locali</i>	Art.38 Pubblicità del regolamento
Art.20 Agevolazioni	Art.39 Abrogazioni
Art.21 Agevolazioni speciali	Art.40 Efficacia delle disposizioni
<i>Art.21/bis Nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo</i>	Art.41 Disposizioni finali e transitorie
<i>Art.21/ter Incentivazione della raccolta differenziata</i>	Art.42 Variazioni del regolamento

## **Art. 1 - Definizioni del regime di privata**

1. Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati competono obbligatoriamente al Comune di Ozzano dell'Emilia che le esercita con diritto di privata.
2. E' fatto divieto per gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta di abbandonare ovvero scaricare rifiuti in aree pubbliche ed aree private soggette ad uso pubblico; questi sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori più vicini.
3. Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani del Comune di Ozzano dell'Emilia, ai sensi dell'art.39, comma 2, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, si riserva di istituire un servizio integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.
4. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e del regolamento di igiene urbana del Comune di Ozzano dell'Emilia.

## **Art. 2 - Istituzione della tassa**

1. E' istituita nel Comune di Ozzano dell'Emilia la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati che sarà applicata ai sensi del capo terzo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n. 507/1993, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera, determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte avendo riguardo alla loro omogenea potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione della tariffa.
3. Agli effetti del presente regolamento, per "tassa", per "tributo" e per "decreto" s'intendono rispettivamente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n. 288, recante le norme per la revisione e l'armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'art.4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.

## **Art. 3 - Tassa giornaliera di smaltimento**

1. E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, comunque, la tassa si applica secondo le disposizioni di cui all'art.77 del Decreto. *Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.*
3. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico - sportive.
4. La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecento (giorni commerciali) la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50%
5. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni.
6. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:
  - a) Le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
  - b) Le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
  - c) Le occupazioni occasionali, di durata superiore a otto ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
  - d) Le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
  - e) Le occupazioni di durata non superiore a otto ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.
7. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

#### **Art. 4 - Oggetto**

1. La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento – nelle vari fasi di conferimento, raccolta, selezione, trasporto, trasferimento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo – dei rifiuti di cui al primo comma dell'articolo 1.
2. Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tassa.
3. L'applicazione della tassa avrà riguardo ai locali e alle aree ubicati nelle zone di cui al successivo articolo 5.

4. La tassa è dovuta per intero anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza.
5. Le abitazioni coloniche a cui il presente regolamento fa riferimento si intendono così come definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 5 - Limiti di applicazione territoriale**

1. L'applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio comunale in cui è attuato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni così come disposto dagli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e dal dettato del vigente Regolamento di Igiene Urbana.
2. La tassa è in ogni modo dovuta per intero anche in assenza della delimitazione di cui al precedente comma quando il servizio di raccolta sia – di fatto – attuato nella zona.
3. E' fatta salva la facoltà del Comune di Ozzano dell'Emilia di estendere il regime di privativa ad insediamenti sparsi ubicati fuori dalle zone perimetrare sopra menzionate.
4. Il Responsabile delle procedure amministrative relative alle variazioni regolamentari di cui ai precedenti commi, dovrà darne comunicazione scritta al servizio Tributi entro 30 giorni dall'avvenuta esecutività del relativo atto deliberativo.
5. Le variazioni della perimetrazione delle zone in cui viene svolto il servizio si intendono acquisite al presente regolamento.

#### **Art. 6 - Zone non servite**

1. Fermo restante, per chi produce rifiuti, l'obbligo del conferimento nei contenitori più vicini, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al 30% della tariffa.

#### **Art. 7 - Soggetti passivi**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte *a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziale o accessorie a locali tassabili e fermo restando la imponibilità delle aree scoperte operative.*
2. Il titolo di occupazione o detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e, comunque, dalla conduzione, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo.

3. Per i locali di abitazione, affittati ad uso forestiero o con mobilio, soggetto passivo della tassa, oltre all'affittuario, può essere considerato anche il proprietario dei locali medesimi.
4. Agli effetti del presente regolamento qualsiasi contratto stipulato tra privati e definito per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi è nullo.

#### **Art. 8 - Solidarietà**

1. Sono solidamente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo del tributo, ovvero coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.
2. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza in ogni fase del procedimento tributario e anche per quanto riguarda l'incombenza della tassa.

#### **Art. 9 - Superficie tassabile**

1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.
3. La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi sono presenti.
4. I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.
5. Nel calcolatore il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
6. *Comma eliminato* (Il testo del comma 6 era: "Sono calcolate nel limite del 25% le superfici delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa.")
7. *Comma eliminato* (Il testo del comma 7 era: "Sono considerate per il 50% le superfici riguardanti aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente.")
8. *Comma eliminato* (Il testo del comma 8 era: "Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, o di variazione con effetto dall'anno successivo.")

#### **Art. 10 - Locali tassabili e loro pertinenze**

1. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. *Comma eliminato (Il testo del comma 2 era: "Sono pure tassabili le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei suddetti locali.")*
3. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
  - a) Tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio – rimesse, autorimesse, corselli, serre (purché non pertinenze di fondi rustici), vano scale e vano ascensore, ecc.;
  - b) Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
  - c) Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
  - d) Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
  - e) Tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con l'esclusione delle superfici di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
  - f) Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
  - g) Tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinaria, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
  - h) Tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
  - i) Tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di colleghi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
  - j) Tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

4. Sono escluse dalla tassazione (le parole “pure tassabili, poiché in grado di produrre rifiuti solidi urbani interni ed assimilati,” le parti comuni del condominio di cui all’art.1117 del codice civile che possono produrre rifiuti, nonché le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa. Resta ferma l’obbligazione per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
5. Comma eliminato (Il testo del comma 5 era: “Sono così considerati tassabili, in via esemplificativa, i seguenti locali ed aree:
  - a) Le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli androni;
  - b) I portici, i cortili e i giardini;
  - c) I locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per gli stenditoi, la sala giochi e riunioni e, comunque, le installazioni ed i manufatti, occupabili da persone che servono all’uso e al godimento comune, compresi gli ascensori;
  - d) I balconi aperti, i lastrici solari, le terrazze scoperte.”)
6. Sono pure tassabili le parti comuni, così come previsto nel precedente comma, dei fabbricati non costituiti in condominio.

#### **Art. 11 - Aree tassabili**

1. Sono tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all’aperto, a banchi di vendita all’aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati, che non costituiscano accessori o pertinenze dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti.
2. Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell’autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di un’attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell’edificio annesso.
3. Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:
  - a) Le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
  - b) Le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
  - c) Le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all’aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l’esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, ecc.);
  - d) Le aree adibite a banchi di vendita all’aperto, cioè a tutti gli spazi all’aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l’attività venga svolta con continuità oppure a giorni ricorrenti;



- e) Le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
- f) Le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, ecc.);
- g) Le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
- h) Le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- i) Le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, ecc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producano rifiuti solidi urbani.

#### **Art. 12 - Distributori di carburante**

1. L'applicazione della tassa in capo a soggetti passivi che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile:
  - a) delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
  - b) delle aree su cui insiste impianto di lavaggio degli automezzi;
  - c) delle aree con funzione meramente accessoria, quale le aree a verde, le aiuole, le aree visibilmente delimitate o contrassegnate e destinate alla sosta temporanea gratuita dei veicoli dei dipendenti e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.
2. *Comma eliminato (Il testo del comma 2 era: "Le aree destinate a parcheggio saranno incluse nella corrispondente categoria.")*
3. Parimenti i locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

#### **Art. 13 – Articolo eliminato**

*(Il testo dell'art. 13 - Parti comuni del condominio – era:*

1. *La superficie delle parti comuni dei fabbricati uso abitazione individuale al precedente comma articolo 10 deve essere dichiarata dai singoli condomini secondo le relative quote millesimali.*

2. *Qualora detta superficie non sia compresa nella denuncia di parte, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi nella misura:*
  - a) *del 10% per i fabbricati uso abitazione non condominiali;*
  - b) *del 7% se il condominio a fino a 10 unità immobiliari;*
  - c) *del 4% se il condominio ha fino a 25 unità immobiliari;*
  - d) *del 2% se il condominio ha oltre 25 unità immobiliari.)*

#### **Art. 14 - Multiproprietà e centri commerciali**

1. Nel caso dei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
2. *Comma eliminato (Il testo del comma 2 era: “E’ fatto obbligo all’amministrazione del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente di presentare all’Ufficio Tributi del Comune di Ozzano dell’Emilia, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato”).*

#### **Art. 15 - Locali ed aree intassabili**

1. Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti solidi urbani a norma di legge, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
2. Sono inoltre intassabili quei locali e quelle aree per cui ricorrono le condizioni previste dai commi 2, 3 e 5 dell’articolo 62 del decreto.
3. Il soggetto produttore dei rifiuti intassabili di cui ai precedenti commi è tenuto a dimostrare le modalità di smaltimento; in caso contrario i locali e le aree saranno soggette a tassazione.
4. Sono infine intassabili i locali facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producono rifiuti al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni contenute nell’art.14, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982 n.915 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento di igiene urbana.

#### **Art.16 - Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
- b) le aree di proprietà del comune o di altri Enti Pubblici Territoriali utilizzate per attività ricreative da centri sociali o da altri enti ed associazioni aventi finalità sociali;
- c) i locali di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali condotti od occupati da centri sociali o da enti ed associazioni aventi finalità sociali, comunque convenzionati con il Comune, fatta eccezione per i locali destinati a sale da ballo e da gioco e all'esercizio di attività sottoposte a vigilanza di Pubblica Sicurezza;
- c)-bis- *i locali a disposizione delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo, statali e non statali - purché autorizzate e vigilate dallo Stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto ministeriale, che attuino la raccolta differenziata di frazioni separate di rifiuti solidi urbani, nell'ambito di progetti di educazione ambientale approvati dagli organi collegiali competenti e trasmessi ai Servizi Educativi e Servizio Ambiente del Comune, cui dovranno pervenire anche le relazioni per la verifica a consuntivo.*
- d) le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse o prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;
- e) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
- f) i solai e i sottotetti di altezza inferiore a cm. 150;
- g) i locali e le aree utilizzate esclusivamente per il deposito di legna, carbone, e simili;
- h) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- i) i locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, con esclusione – in ogni caso – della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione stessa;
- j) i locali a celle frigorifero;
- k) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici.

**Art. 17 - Condizioni per l'esenzione**

1. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

2. Il Comune di Ozzano dell'Emilia può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esecuzione.
3. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
4. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui *all'art. 24 (le parole: "all'art.23" sono eliminate)* del presente regolamento e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

### **Art. 18 - Riduzioni**

1. Per i locali delle attività di seguito elencate in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi si applica una detassazione delle superfici complessive nella seguente misura percentuale, fermo restando che entro il 1° novembre di ogni anno dovrà essere presentato all'Ufficio comunale Tributi idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti e che la detassazione sarà concessa a fronte di specifica richiesta e di dichiarazione di parte:

ATTIVITA'	DETASSAZIONE
Lavanderie e tintorie	70%
Autocarrozzerie	60%
Autofficine	50%
Tipografie	50%
Cantine vinicole e caseifici	20%
Lavorazioni metalmeccaniche	35%
Autofficine di elettrauto	30%
Gommisti	50%

2. *Comma eliminato. (il testo del comma 2 era: "La tassa ridotta del 50% per i locali e le aree occupati da scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, purché ricadenti nell'ambito della vigilanza generale demandata ai competenti organi dell'amministrazione scolastica e pubblica.")*
3. *Comma eliminato. (il testo del comma 3 era: "Inoltre, per detti locali ed aree la tassa è commisurata all'effettivo periodo di utilizzo scolastico.")*
4. *Comma eliminato (il testo del comma 4 era: "Per le aree occupate dai banchi di vendita all'aperto la tassa è ridotta di due terzi per le frequentazioni settimanali e di un terzo per le frequentazioni bisettimanali.")*

### **Art. 19 - Riduzione della tassa per motivi di servizio**

1. Qualora ricorressero le evenienze individuate al quarto comma dell'art.59 del decreto, la tassa è ridotta nella misura del 60% nel rispetto delle seguenti clausole perentorie:
  - a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato,
  - b) l'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda suddetta;
  - c) che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate per un periodo continuativo inferiore al a 6 mesi;
  - d) che il mancato svolgimento del servizio sia attribuibile all'Ente Locale o da chi da questo delegato a gestire il servizio;
  - e) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dal Comune di Ozzano dell'Emilia o dalla competente autorità sanitaria;
  - f) che le violazioni denunciate non siano occasionali e dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio;
2. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi e alle condizioni di cui all'art.59, comma 6, del decreto.
3. Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività ovvero è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale di igiene urbana – per cui il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori altrove ubicati – si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 6, secondo le distanze ivi previste.
4. Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del regolamento di igiene urbana:
  - a) la periodicità della raccolta ritardata di almeno 3 giorni rispetto ai prelievi previsti dal regolamento;
  - b) la capacità od il numero dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella prestabilita.
5. La riduzione della tassa non è cumulativa, per cui spetta in misura unica anche nel caso in cui ricorrono contemporaneamente più ipotesi di quelle indicate nell'art.59, comma 4, del decreto.
6. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata delle interruzioni o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.
7. Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'art.59, comma 5, del decreto, comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato comunque svolto. Comunque, la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale.

*Art. 19/bis – Utenze domestiche dall'1.1.2002- Numero di persone occupanti i locali*

1. *Per il calcolo della tassa annuale dovuto da ogni utenza domestica, in base alle tariffe di cui al successivo art. 36/ter, si fa riferimento al numero di persone occupanti i locali ad uso abitazione, pertinenza e accessorio indicato nella denuncia.*
2. *Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata all'Ufficio mediante denuncia di variazione, salvo i casi in cui la modifica riguardi un periodo temporaneo e comunque inferiore a sei mesi all'anno.*
3. *L'obbligo di presentazione della denuncia prevista ai commi precedenti non ricorre, salvo che nei casi indicati al successivo comma 4, per le persone iscritte nell'Anagrafe della popolazione del Comune di Ozzano dell'Emilia, in quanto la composizione della famiglia anagrafica viene rilevata dall'Anagrafe stessa alla data di formazione del ruolo per ciascun anno.*
4. *La tassa annuale dovuta dalle utenze domestiche viene pertanto determinata dall'Ufficio applicando alla superficie dichiarata la tariffa corrispondente al nucleo familiare anagrafico risultante alla data di formazione di ciascun ruolo, salvo diverso numero di occupanti desunti da denuncia presentata dal contribuente.*
5. *Nel caso di nuclei familiari anagraficamente costituiti da un numero di componenti inferiore al numero delle persone che, di fatto, occupano i locali in via continuativa per un periodo superiore a sei mesi all'anno, ricorre l'obbligo della denuncia. In difetto, il Comune procede al recupero del maggiore tributo dovuto e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui al successivo art. 25.*
6. *Per i soggetti non residenti ricorre l'obbligo di denunciare il numero degli occupanti i locali di cui al comma 1. In difetto, alla data di formazione del ruolo annuale, alle utenze intestate ai soggetti non residenti verrà associato, ai fini del calcolo della tassa, un numero medio di occupanti pari a tre e fatte salve le verifiche d'ufficio e quanto indicato al precedente comma 4, ultimo periodo. Nel caso di denuncia pervenuta oltre tale data, l'assegnazione alla fascia tariffaria del nucleo corrispondente al numero degli occupanti effettivi, decorrerà dall'anno successivo.*
7. *Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.*

## **Art. 20 - Agevolazioni**

1. La tassa è ridotta nella misura di un terzo per:
  - a) Lettera eliminata (il testo della lettera a) era: "le abitazioni con unico occupante, attestata da auto certificazione del contribuente, dovendosi tenere irrilevante la situazione anagrafica;")
  - b) le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, od altro uso limitato e discontinuo ovvero nel caso in cui l'occupante od il detentore risieda od abbia la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;

- c) i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione;
2. La riduzione di cui al precedente comma viene concessa sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella dichiarazione di parte con effetto dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata.
  3. Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni che hanno ingenerato l'agevolazione; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dal sesto comma dell'art.66 del decreto.
  4. La riduzione di cui alla lettera b) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo.
  5. La riduzione di cui alla lettera c) del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di 6 mesi continuativi o di quattro giorni per settimana.
  6. La tassa è ridotta nella misura del 10% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dal coltivatore diretto, ovvero dall'imprenditore agricolo a titolo principale del fondo, ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica.

#### **Art. 21 - Agevolazioni speciali**

1. *La tassa è dovuta nella misura ridotta del 50% per i locali ad uso abitazione (e relativa pertinenza), limitatamente ai locali direttamente abitati, come da residenza anagrafica, occupati da persone sole ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari di due persone in condizione non lavorativa, di cui almeno un componente ultrasessantacinquenne. I soggetti aventi diritto:*
  - a) **(punto eliminato)** *(il testo del punto a) era: "non devono essere titolari di diritto di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento sui locali occupati; ")*
  - b) *devono avere un valore ISEE del nucleo familiare non superiore a Euro 7.500,00 (sono eliminate le parole: "reddito medio lordo pro-capite annuo dei componenti il nucleo non superiore a Euro 6.708,69"). La Giunta Comunale, con apposito atto, può annualmente adeguare detto valore ISEE (sono eliminate le parole: "detti limiti di reddito") con riferimento all'aumento del costo della vita.*  
*(sono eliminate le parole: "La tassa è dovuta nella misura ridotta del 50% per le abitazioni non di proprietà occupate da famiglie di uno dei due componenti ultrasessantacinquenni")*
2. **(comma eliminato)** *(il testo del comma 2. era: "La tassa è dovuta nella misura ridotta del 50% per i locali ad uso abitazione, limitatamente ai locali direttamente abitati, occupati da nuclei familiari al cui interno sia presente un componente portatore di handicap con invalidità attestata del 100% e con un reddito medio lordo pro-capite annuo dei componenti il nucleo non superiore a Euro 12.782,13. La Giunta Comunale, con apposito atto, può periodicamente adeguare detti limiti di reddito con riferimento all'aumento del costo della vita.*  
*(sono eliminate le parole: "La tassa è ridotta del 50% per le abitazioni occupate esclusivamente da portatori di handicap con invalidità superiore al 66%")*

- 2.bis** *La tassa è ridotta in misura del 20% per i locali ad uso abitazione (e relativa pertinenza), limitatamente ai locali direttamente abitati, come da residenza anagrafica, occupati da nuclei familiari con un valore ISEE del nucleo familiare non superiore a Euro 7.500,00. La Giunta Comunale, con apposito atto, può annualmente adeguare detto valore ISEE con riferimento all'aumento del costo della vita.*
3. Sono esentati dal pagamento della tassa i locali ad uso abitazione (e relativa pertinenza), limitatamente ai locali direttamente abitati, **come da residenza anagrafica**, occupati:
- a) da persone assistite in modo permanente dal Comune di Ozzano dell'Emilia in quanto versino in condizioni di grave disagio socio-economico;
- b) **(punto eliminato)** (il testo del punto b) era: "da persone anziane sole o riunite in nucleo familiare o in nuclei assistenziali autogestiti, che siano nullatenenti e in condizioni di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensione sociale o minima erogata dall'INPS, comunque con reddito non superiore al minimo vitale. Il requisito deve essere posseduto da ogni occupante dei locali."  
(sono eliminate le parole: "La tassa non è dovuta per le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza – quali i titolari di pensione sociale o minima, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite permanentemente dal comune – limitatamente ai locali direttamente abitati")
4. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi saranno concesse unicamente su domanda dei soggetti aventi diritto, che attesteranno (sono eliminate le parole "dell'avente diritto che attesterà") il sussistere delle condizioni previste mediante autocertificazione, **alla quale dovrà essere allegata (pena la nullità della domanda) l'attestazione ISEE in corso di validità.**  
**Il soggetto richiedente deve avere residenza anagrafica nell'alloggio oggetto della tassa, essere intestario della tassa per i medesimi locali e deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per fruire delle agevolazioni nei casi indicati nel presente articolo, entro il 20 gennaio di ciascun anno cui l'applicazione si riferisce, anche con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4, del Regolamento generale delle entrate tributarie.**  
**Il soggetto richiedente ha l'obbligo, pena la non applicazione dell'agevolazione, di allegare ogni anno l'attestazione ISEE in corso di validità alla domanda - autocertificazione, che deve contenere, oltre all'indicazione della tipologia di utilizzo dell'immobile, anche tutti i dati identificativi del soggetto passivo utilizzatore e dell'unità immobiliare e che ha validità solo per l'anno di tributo per il quale viene presentata e non per gli anni successivi, per i quali deve essere presentata una nuova autocertificazione attestante il permanere delle condizioni di agevolazione, come da attestazione ISEE in corso di validità da allegare alla domanda.**
- 4/bis Le esenzioni di cui al precedente comma 3 sono concesse Servizio Fiscalità previa verifica del competente Servizio Assistenza del Settore Servizi alla Persona del Comune di Ozzano dell'Emilia, che trasmetterà l'elenco degli aventi diritto o le sue variazioni entro il 20 gennaio di ciascun anno.
5. Il Comune di Ozzano dell'Emilia può, in qualsiasi momento, effettuare controlli od accertamenti per appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.
6. L'agevolazione, (sono eliminate le parole: "una volta concessa,") compete (sono eliminate le parole: "anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda,") **solo per l'anno in relazione al quale viene presentata e non vale per gli anni successivi, per ciascuno dei quali,**



fino a che permangono le condizioni soggettive ed oggettive richieste, ***dovrà essere presentata una nuova richiesta e una nuova attestazione ISEE in corso di validità***; qualora venissero a cessare, l'interessato deve presentare all'ufficio comunale tributi la denuncia prevista di cui all'art.24 (sono eliminate le parole: "all'art. 23") del presente regolamento e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione.

7. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi del terzo comma dell'art.67 del decreto, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

#### ***ART.21/bis – Nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo***

1. *Al fine di favorire l'insediamento di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo (artigianali e piccola media impresa, commerciali, turistiche e di servizi) sul territorio comunale, per i primi tre anni di attività, sono esentati dalla tassa gli immobili occupati e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività da parte di nuove imprese formate da "giovani imprenditori", costituite dopo la data di entrata in vigore della presente norma e dell'apposito successivo Regolamento in materia, come dovrà risultare dalla data di iscrizione alla C.C.I.A.A. o di attribuzione della Partita IVA ed in possesso di tutti i requisiti dei "giovani imprenditori" che verranno definiti con separato apposito Regolamento.*
2. *I soggetti che usufruiranno dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 saranno comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di tassa rifiuti solidi urbani interni. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.*

#### ***Art. 21/ter – Incentivazione della raccolta differenziata***

1. *Al fine di incentivare comportamenti virtuosi in materia di gestione dei rifiuti, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di concedere riduzioni della tassa agli utenti che effettuino la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.*
2. *Le riduzioni sono concesse dall'Amministrazione comunale in base all'andamento soddisfacente della raccolta differenziata in oggetto. L'applicazione delle riduzioni, nonché le tipologie, modalità ed entità delle stesse sono stabilite, su proposta del Servizio Ambiente ed acquisito il parere del Servizio Fiscalità, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da assumersi entro la data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione.*

#### **Art. 22 - Finanziamento agevolazioni speciali**

1. Le speciali agevolazioni, previste dal presente Regolamento, rientranti nei casi di cui al comma 3 dell'art.67 del D. Lgs. 507/93, sono iscritte in Bilancio come autorizzazione di spese e la

relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

### **Art. 23 - Destinazione promiscua**

1. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

### **Art. 24 - Denunce**

1. I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo individuati dal presente regolamento devono sottoscrivere e presentare – entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione – denuncia unica dei locali e delle aree tassabili ubicate nel territorio del Comune di Ozzano dell'Emilia.
2. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'Ufficio Postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.
3. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, oltre quanto specificatamente previsto dalla Legge:
  - a) Se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
  - b) Se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, *del codice ISTAT di attività*, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
  - c) L'indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso e *suddivisioni interne*;
  - d) L'ubicazione dei locali e delle aree;
  - e) La data di inizio della utenza.
4. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni che determinino un diverso ammontare del tributo.
5. La dichiarazione scritta del contribuente, contenente i dati previsti dal precedente comma, pervenuta a mezzo posta può – eccezionalmente – essere accettata come denuncia.

6. Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma 1, le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio attività, né quelle comunque presentate ad altri Uffici Comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.
7. In occasione di iscrizione anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli Uffici Comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.
8. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

#### **Art. 25 - Variazioni e cessazioni**

1. Il soggetto passivo ed il soggetto responsabile del tributo è tenuto a denunciare, nelle medesime forme individuate nel precedente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
2. La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, sia per quanto concerne il maggior importo da iscrivere a ruolo sia per quanto riguarda l'abbuono in caso risulti una minor percussione tributaria.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

#### **Art. 26 - Funzionario responsabile**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74 del decreto, il Comune di Ozzano dell'Emilia, nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo comma si deve comunicare il nominativo alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

### **Art. 27 - Controlli delle denunce**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazioni della misura e destinazione delle superfici l'ufficio comunale può:
  - a) Rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
  - b) Invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti;
  - c) Richiede l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
  - d) Richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
  - e) Invitare i soggetti di cui alla precedente lettera d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;
  - f) Utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
  - g) Richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.

### **Art. 28 - Accesso agli immobili**

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, i dipendenti, anche straordinari, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa si soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

### **Art. 29 - Presunzione semplice**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del cittadino, l'accertamento può essere effettuata in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

### **Art. 30 - Accertamento**

1. Il Comune di Ozzano dell'Emilia, per il tramite del servizio tributi, controlla le denunce presentate e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle stesse e secondo le disposizioni di legge provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di:
  - a) omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi del precedente regolamento;
  - b) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa iscritta o iscrivibile a ruolo e quella effettivamente dovuta;
  - c) incompetenza, intesa come insufficienza degli elementi idonei all'esatta determinazione della tassa.
2. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio entro il termine perentorio del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
3. Negli altri casi previsti dal primo comma l'ufficio comunale provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica nel termine perentorio del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia di parte.
4. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'articolo 25, devono contenere, oltre alla motivazione *con le modalità di cui all'art. 2-bis del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, introdotto con l'art. 6 del D.Lgs. 26.1.2001, n. 32*, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso, la pretesa tributaria con la specificazione della maggiore somma dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle altre penalità applicate, unitamente alla indicazione della tariffa vigente; deve essere infine specificato *quanto risultante dall'art. 7, comma 2, della Legge 27.7.2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" ( le parole: "il termine perentorio per il pagamento e l'organo cui adire per il contenzioso nonché il relativo termine di decadenza" sono eliminate.)*.
5. Per garantire al contribuente una più efficace difesa, qualora all'ente accertatore la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evasa, l'avviso di accertamento deve essere notificato distintamente per ogni annualità.
6. Qualora il funzionario responsabile che ha sottoscritto l'accertamento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.

### **Art. 31 - Ruoli**

1. *Gli importi dovuti per tributo e relativi addizionale, sanzioni e interessi, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare con le modalità di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/1993 e con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, da consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro*

*l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato. (Le parole: " La riscossione della tassa è effettuata mediante l'iscrizione nel ruolo principale, prevista in quattro rate ordinarie ed ha inizio con la rata in scadenza 10 aprile." Sono eliminate)*

2. *Comma eliminato ( il testo del comma 2 era: "Gli importi iscritti a ruolo sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore")*
3. *l'applicazione della riscossione del ruolo in otto rate è disposta dal (le parole: "su proposta del" sono eliminate) funzionario responsabile, con atto (le parole: "del Sindaco" sono eliminate) in cui, in ogni caso, deve essere inserita la condizione perentoria che il mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la maggiore rateazione concessa e comporta il pagamento in unica soluzione all'intero debito residuo.*
4. *La maggior rateazione è ammessa unicamente:*
  - a) *su motivata richiesta scritta del contribuente;*
  - b) *per gravi motivi, che comunque escludano il pericolo di perdita del credito;*
  - c) *se il debito riguarda esclusivamente arretrati.*
5. *Comma eliminato (il testo del comma 5 era: "Nei ruoli suppletivi sono, di regola iscritti, gli importi o maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritti nei ruoli principali.")*
6. *Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi previsti dall'art. 21 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602. (sono eliminate le parole: "dal decreto")*
7. *Trovano altresì applicazione tutte le norme dettate dalla Legge in materia di riscossione dei tributi compreso il disposto del non abrogato articolo 268 del testo unico per la finanza locale n. 1175 del 14/9/1931 e successive modificazioni ed integrazioni.*
8. *La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.*

#### **Art. 32 - Contenzioso**

1. *Fino alla definitiva entrata in vigore ed applicazione delle norme dettate dai decreti legislativi n.545 e n.546 del 31 dicembre 1992 la materia del contenzioso è disciplinata dall'articolo 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, e dell'articolo 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.638, e successive modificazioni ed integrazioni.*

#### **Art. 33 - Rimborsi**

1. Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge l'ufficio comunale tributi dispone lo sgravio o il rimborso dei termini previsti e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla richiesta.
2. Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura prevista *dall'art. 13, comma 4, della Legge 13.5.1999, n. 133 (sono eliminate le parole: "dal decreto")* a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.
3. Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministro delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

#### **Art. 34 - Sanzioni ed interessi**

1. Per quanto attiene alla applicazione delle sanzioni e degli interessi per la violazione delle norme tributarie contenute nel presente regolamento si fa specificamente riguardo *(le parole "ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo" sono eliminate) all'art. 76 del decreto e successive modificazioni*; dette sanzioni sono inflitte con l'avviso di accertamento della tassa.
2. Comma eliminato *(il testo del comma 2 era: "Per le violazioni di cui al terzo comma dello stesso articolo 76 – per cui è prevista la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila – si fa espresso riferimento alla procedura sanzionatoria di cui alla Legge 689 del 1981 e successive modificazioni e variazioni.")*
3. Comma eliminato *(il testo del comma 3 era: "Per le infrazioni di cui al precedente comma il Comune di Ozzano dell'Emilia provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.")*

#### **Art. 35 - Sanzioni amministrative**

1. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato.
2. Per tutto quanto attiene all'aspetto sanzionatorio diverso da quello di carattere tributario si fa esplicito riferimento al Regolamento di Igiene Urbana *e successivi Regolamenti comunali in materia.*

#### **Art. 36 - Classificazione dei locali e delle aree tassabili *fino al 31.12.2001***

1. La nuova classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria sarà regolamentata entro il 31 ottobre 1995 ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 1996, *salvo diverso termine derivante da norme successive*;
2. Fino al 31 dicembre 1995, agli effetti della applicazione della tassa, i locali e le aree sono classificati come segue, a norma del regolamento approvato con deliberazione consiliare n.165 del 29 luglio 1983:
  - I. - Locali delle abitazioni private;  
- Locali delle costruzioni rurali destinate ad abitazione e case sparse;
  - II. Locali ed aree dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie delle tavole calde, delle rosticcerie;
  - III. Locali ed aree degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce, dei supermercati di alimentari.
  - IV. Locali ed aree dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, delle sale da ballo, dei circoli, delle discoteche, delle sale per giochi.
  - V. Locali ed aree degli alberghi, delle locande, delle pensioni, dei bagni pubblici, degli alberghi diurni;
  - VI. Locali ed aree degli esercizi di vendita di alimentari non previsti nella classe III°;
  - VII. Locali ed aree dei collegi, dei convitti, degli istituti e case di riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con convitto, degli ospedali e case di cura;
  - VIII. Locali ed aree degli ambulatori, dei poliambulatori e degli istituti medici e veterinari, dei laboratori di analisi cliniche, degli stabilimenti termali, dei saloni di bellezza, delle saune, palestre e simili;
  - IX. Locali ed aree degli esercizi commerciali diversi da quelli individuati dalle precedenti classi III e VI e delle rivendite di giornali;
  - X. Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle banche, degli istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie finanziarie, delle agenzie ippiche, delle agenzie di viaggio, delle ricevitorie del totocalcio, del totip, dell'ENALOTTO, dei banchi lotto;
  - XI. Locali ed aree degli stabilimenti industriali e dei laboratori e botteghe degli artigianali;
  - XII. Locali ed aree dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasporti, delle sale di esposizione e degli esercizi commerciali;
  - XIII. Locali ed aree dei teatri e dei cinematografi;
  - XIV. - Locali ed aree degli Enti Pubblici non economici, delle associazioni tecnico economiche, degli ordini professionali, delle carceri, delle caserme, dei musei, delle



biblioteche, delle associazioni od istituti di natura esclusivamente religiosa, culturale, sindacale, sportiva e degli Enti di assistenza;

- Locali ed aree occupati da scuole pubbliche, private convenzionate senza fini di lucro;

XV. Aree dei campeggi, dei distributori di carburanti, dei parcheggi, dei posteggi;

XVI. Altre aree scoperte ad uso privato.

***(L'art. 36/bis – Tariffe è sostituito dal successivo  
Art. 36/bis – Gettito complessivo e commisurazione della tassa – Tariffe.***

*Si riporta il testo del precedente “Art. 36/bis - Tariffe*

- 1. Entro il 31 ottobre del 1995 saranno deliberate dalla Giunta Comunale, in base alla classificazione ad ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.*
- 2. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Comunale, prima dell'adozione della deliberazione di cui al comma precedente, determina, con apposito atto, la percentuale di copertura del costo del servizio e gli indirizzi generali per la determinazione delle tariffe.*
- 3. L'accennata deliberazione, divenuta esecutiva a norma di legge, dovrà essere trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze.”)*

***Art. 36/bis – Gettito complessivo e commisurazione della tassa - Tariffe***

- 1. Con deliberazione da adottarsi entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque prima della deliberazione di cui al comma successivo, il Consiglio Comunale fissa annualmente il grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e gli indirizzi generali per la determinazione delle tariffe.*
- 2. Ai fini della determinazione del costo complessivo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, deve essere incluso l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22;*
- 3. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi dell'art.61 del D.Lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, includendo anche l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, in misura pari ad una percentuale del costo di esercizio da stabilirsi all'atto della deliberazione annuale di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative a locali ed aree assoggettate alla tassa, da adottarsi – da parte della Giunta Comunale – entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.*

4. *In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le ultime tariffe approvate.*
5. *Con il medesimo atto deliberativo di cui al comma 3. sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa fissato secondo quanto indicato al precedente comma 1.*
6. *La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati e al costo dello smaltimento.*
7. *Le tariffe per ogni categoria omogenea di contribuenza sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa media presunta dei rifiuti.*
8. *I coefficienti di produttività media presunta delle utenze domestiche e non domestiche assoggettate alla tassa e le categorie di contribuenza vengono determinati tenendo conto dei parametri ministeriali di produttività media fissati nel D.P.R. 27.4.1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", in totale o parziale coerenza con il metodo normalizzato stesso e modulati, qualora esistenti, sulla base di dati risultanti da campagne di monitoraggio su campioni rappresentativi della maggiore o minore potenzialità di produzione rifiuti, eseguiti dal soggetto gestore del pubblico servizio oppure desumibili da altri soggetti operanti in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e sviluppo socio economico.*
9. *Le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili vengono aggregate in categorie contributive tassabili con la medesima tariffa.*

**Art. 36/ter – Classificazione dei locali e delle aree tassabili dall'1.1.2002**

1. *Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono classificati, sulla base dei criteri di cui all'art. 36/bis, nelle seguenti categorie e classi:*

<i>Categoria delle utenze non domestiche - Classi</i>	
1.	<i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme, palestre</i>
2.	<i>Cinematografi e teatri</i>
3.	<i>Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta</i>
4.	<i>Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi</i>
5.	<i>Stabilimenti balneari</i>
6.	<i>Sale esposizioni, autosaloni</i>
7.	<i>Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante</i>
8.	<i>Alberghi, locande, collegi, convitti, senza ristorante - Carceri</i>
9.	<i>Case di cura e riposo</i>
10.	<i>Ospedali</i>
11.	<i>Uffici, studi professionali, agenzie finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, ricevitorie totip, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi cliniche, studi medici – veterinari, ufficio poste</i>

12.	<i>Banche e istituti di credito</i>
13.	<i>Esercizi commerciali e commercio ingrosso non alimentari (ferramenta, scarpe, cartoleria, beni durevoli, rivendita giornali, ecc.)</i>
14.	<i>Edicola, farmacie, tabaccai, plurilicenze senza alimentari</i>
15.	<i>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato</i>
16.	<i>Banchi di mercato beni durevoli, settimanali</i>
17.	<i>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.</i>
18.	<i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, ecc.</i>
19.	<i>Carrozzeria, autofficine, elettrauto, gommista</i>
20.	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>
21.	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>
22.	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi</i>
23.	<i>Mense, tavole calde, birrerie, amburgherie</i>
24.	<i>Caffè, pasticceria, bar o gelateria (anche chioschi)</i>
25.	<i>Supermercati, negozi e commercio ingrosso alimentari (macellerie, fornai, misti, ecc.)</i>
26.	<i>Plurilicenze alimentari o miste</i>
27.	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio (anche chioschi)</i>
28.	<i>Ipermercati di generi misti</i>
29.	<i>Banchi di mercato generi alimentari, settimanali</i>
30.	<i>Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi</i>

<i>Categorie delle utenze domestiche – Classi</i>	
31.	<i>Abitazioni – 1a fascia (1 componente/nucleo familiare)</i>
32.	<i>Abitazioni – 2a fascia (2 componenti/nucleo familiare)</i>
33.	<i>Abitazioni – 3a fascia (3 componenti/nucleo familiare)</i>
34.	<i>Abitazioni – 4a fascia (4 componenti/nucleo familiare)</i>
35.	<i>Abitazioni – 5a fascia (5 componenti/nucleo familiare)</i>
36.	<i>Abitazioni – 6a fascia (6 o più componenti/nucleo familiare)</i>

2. *L'assegnazione delle utenze non domestiche alle categorie di attività da 1 a 30 sopra classificate viene effettuata con riferimento al codice ISTAT delle attività o a quanto risulti da iscrizioni alla C.C.I.A.A. In mancanza o in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.*
3. *I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelle sopra classificati vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla categoria di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi connessa produzione di rifiuti.*
4. *L'assegnazione delle utenze domestiche alle categorie da 31 a 36 sopra classificate viene effettuata in base a quanto previsto al precedente articolo 19/bis.*

#### **ART. 36/quarter – Quantificazione delle tariffe unitarie**

1. *Le tariffe, espresse in Euro/mq./anno, vengono determinate, per ciascuna delle classi individuate nell'ambito delle due categorie di utenza costituite dalle “utenze domestiche” e dalle “utenze non domestiche”, dividendo il costo complessivo di gestione della categoria per la superficie totale della categoria stessa. La tassa dovuta da ogni contribuente si ottiene moltiplicando la tariffa unitaria per il coefficiente di produttività per la superficie tassabile.*

2. *Ai fini della revisione delle tariffe, in sede di adozione della deliberazione di determinazione delle tariffe annuali di cui al comma 3 dell'art. 36/bis, si terrà conto:*
- *del costo del servizio di nettezza urbana in rapporto alla superficie totale dei locali e delle aree iscritte; l'insieme dei costi complessivi da coprire con la tassa viene ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche con riferimento alla quantità e qualità di rifiuti attribuibili ad ognuna di esse; tale riparto viene effettuato in sede di adozione della deliberazione che stabilisce le tariffe annuali;*
  - *di eventuali revisioni dei coefficienti di produttività media dei rifiuti applicati, in seguito ad ulteriori approfondimenti dell'analisi eseguita, anche in collaborazione al gestore dell'intero ciclo dei rifiuti sul territorio comunale o altro soggetto operante nel settore, che evidenzino l'opportunità di introdurre modifiche a tali coefficienti.*

### **Art. 37 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito previste dalle vigenti norme ed esecuzioni avvenute delle procedure di pubblicazione dell'Albo Pretorio Comunale.

### **Art. 38 - Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della Legge 7/8/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento; inoltre una volta esecutivo, ai sensi dell'art.46 della medesima Legge n. 142/1990 è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

### **Art. 39 - Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili e, in particolare, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nell'adozione del "Nuovo regolamento per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (D.P.R. 915/82)", approvato con deliberazione consiliare n. 165 del 29 luglio 1983, fatta salva l'applicazione transitoria, prevista dalla Legge e dal presente Regolamento.
2. È pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.
3. *Sono disapplicate tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento che risultino in contrasto con i Regolamenti comunali inerenti alle entrate tributarie adottati ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449 e modificati ai sensi della Legge 27.7.2000, n. 212 e del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e derivanti da modifiche di legge.*

### **Art. 40 - Efficacia delle disposizioni**

1. Il presente regolamento il giorno dopo l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio entra in vigore secondo il disposto dell'art.79, comma 3, del decreto, fatta eccezione:
  - a) Per le disposizioni di cui agli articoli seguenti che hanno decorrenza a far tempo dal 1° gennaio 1995:
    - \* art.6;
    - \* art.9, commi 4, 6, 7 e 8;
    - \* art.10, commi 3 e 4;
    - \* art.13;
    - \* art.14;
    - \* art.20;
    - \* art.24, commi 3 e 4;
    - \* art.30;
    - \* art.31;
  - b) Per le disposizioni che discendono dal dettato degli articoli 65 e 69 del decreto che troveranno applicazioni, ai fini della classificazione dei locali e della determinazione delle tariffe, a decorrere dal 1° gennaio 1996, *salvo diverso termine derivante da norme successive.*

#### **Art. 41 - Disposizioni finali e transitorie**

1. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di variazione previste all'art.23 del presente Regolamento, sono presentate per gli anni 1994 e 1995, rispettivamente entro il 30 settembre 1994 ed il 20 gennaio 1995 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenze od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'art.63 del D. Lgs. 507/1993, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
  - a) le leggi nazionali e regionali;
  - b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti *ed i successivi regolamenti comunali adottati in materia, anche in adeguamento a norme di legge;*
  - c) gli altri regolamenti compatibili con la superficie materiale.

#### **Art. 42 - Variazioni al regolamento**

1. L'Amministrazione comunale di Ozzano dell'Emilia si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.